

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 606

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LAFORGIA, ROGNONI, BRUTTI,
IMPOSIMATO, MORANDO, RUSSO, SENESE, CASADEI MONTI,
LUBRANO DI RICCO, BERTONI, CORASANITI, BARBIERI,
SMURAGLIA, PAGANO, BETTONI BRANDANI, PELLEGRINO,
ANGELONI, DANIELE GALDI, BUCCIARELLI, PASQUINO,
PAPPALARDO, LORETO, D'ALESSANDRO PRISCO, PIETRA
LENZI, SALVI e MANCINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1994

Principi di tutela dei diritti dei minori

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Condividendone i motivi ispiratori e l'articolato, riproponiamo alla vostra approvazione il disegno di legge n. 1792 presentato al Senato, nell'ultima legislatura, dal Presidente del Consiglio Ciampi e dal Ministro per gli affari sociali Contri, di concerto col Ministro dell'interno Mancino, col Ministro del tesoro Barucci, col Ministro del lavoro e della previdenza sociale Giugni, col Ministro della sanità Garavaglia e col Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali Paladin, in tema di tutela di diritti dei minori.

L'esigenza di una maggiore protezione dei minori attraverso specifici interventi dello Stato e delle altre istituzioni - specie di quelle locali - è generalmente avvertita come assolutamente necessaria ed urgente.

Ed i principi affermati nel disegno di legge in questione possono dare un notevole contributo alla corretta impostazione e soluzione delle relative problematiche, nella prospettiva di assicurare ad ogni cittadino la realizzazione dei diritti che lo fondano come persona.

Peraltro è ormai di comune consapevolezza che sui minori bisogna investire per lo sviluppo futuro della società.

La normativa che si propone tende anzitutto a coordinare i momenti legislativi, finanziari, amministrativi e operativi che riguardano il soggetto minore e considera in modo particolare gli ambiti specifici nei quali si sviluppa la sua crescita.

Ciò in linea con gli enunciati e le direttive della Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; laddove la previsione di un Osservatorio nazionale permanente, con i compiti indicati nell'articolo 14, serve a garantire

non solo l'esatta conoscenza delle norme vigenti in Italia ed all'estero, ma anche quella degli organismi operanti sul territorio, perchè le iniziative legislative e gli interventi siano più rispondenti alle esigenze emergenti.

Riprendendo le indicazioni prospettate nella relazione con le quali fu presentato il disegno di legge n. 1792, va segnalato che la proposta si articola in tre titoli:

TITOLO I

L'articolo 1, prima ancora di individuare lo strumento legislativo adottato e di illustrarne motivazioni, ambiti e finalità, afferma, quale preambolo, il dovere della comunità intera di prendersi cura di ciascun minore, considerato come un valore da preservare, per trasmetterlo integro alle generazioni future. Fin da questo primo articolo, inoltre, si fa riferimento all'istituendo Osservatorio nazionale permanente per i minori, individuandolo come momento essenziale per la realizzazione dei diritti considerati dalla legge.

L'articolo 2 ha un'impostazione che chiarisce la pienezza e, al tempo stesso, la peculiarità della posizione giuridica del soggetto minore: egli deve, in primo luogo, godere di tutti i diritti di cui godono gli adulti; in quanto minore, gli spetta una protezione privilegiata che, in ipotesi, deve prevalere su quella riservata agli adulti.

I diritti cui si riferisce l'articolo 2 non sono soltanto quelli civili, ma anche quelli sociali, che attengono ad adempimenti che incombono in favore dei minori sulla società intera.

L'articolo 3 considera il primo e fondamentale ambito di educazione del minore, quello familiare, e precisa la sua collocazio-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne tra l'autonomia riconosciuta al nucleo familiare e i compiti di controllo affidati allo Stato nei casi di difficoltà o fallimento della relazione educativa.

L'interesse del minore alla complessiva qualità di questa relazione è tale che essa può essere modificata o addirittura interrotta in caso di gravi disfunzioni.

Da tale impostazione deriva l'individuazione del tipo di diritti che spetta ai genitori e agli altri parenti.

L'articolo 4 prende in esame l'impegno globale dell'ordinamento statale per assicurare l'armonico sviluppo del soggetto in età evolutiva; individua la strategia complessiva cui esso deve ispirarsi; indica specificamente i relativi compiti dello Stato e delle regioni.

Tale impegno passa inevitabilmente attraverso l'attenzione e il sostegno offerti alla famiglia in cui il bambino ha diritto di vivere o al soggetto che l'ha generato, e si fonda su una preventiva e diffusa educazione alla procreazione responsabile.

L'articolo 5 si occupa dell'ambito generale di protezione del minore, rappresentato dalla sua tutela giurisdizionale. Vengono precisati: il tipo di contraddittorio che caratterizza le relative procedure civili; le garanzie che devono accompagnare tutti coloro che vi sono coinvolti; le modalità secondo cui il minore può far sentire la sua voce; i casi in cui deve essere nominato un curatore speciale per il minore.

L'articolo 6 estende al minore straniero in Italia il sistema di protezione riservato al minore italiano, impegnando l'ordinamento statale e la comunità alla sua integrazione nel rispetto della identità culturale ed al ricongiungimento con la sua famiglia.

TITOLO II

Questa parte del disegno di legge considera in modo più articolato i diversi ambiti

che incidono sul percorso relativo alla protezione ed alla educazione del minore, da quello relativo alla salute intesa come benessere fisico, psichico e relazionale (articoli 7 e 8), a quello della scuola (articoli 9, 10 e 11), dell'educazione fisica (articolo 12), dei *mass-media* (articolo 13).

In tutti questi settori il disegno di legge tende a capovolgere la cultura vigente che fa del minore l'anonimo destinatario (ad esempio, nel campo della salute) o addirittura lo strumento (ad esempio, nel campo della comunicazione e della pubblicità) di ciò che è nato in funzione degli adulti e che continua a funzionare nell'ottica degli adulti.

Il presente disegno di legge propone un modello nel quale il minore incontri interlocutori, strutture e atteggiamenti che lo riconoscano nelle sue necessità e nelle sue aspirazioni, che ne sviluppino le attitudini e le capacità, che considerino la sua personalità, che rispettino la sua vulnerabilità. Si propone anche qui - soprattutto nel settore scolastico - una relazione pedagogica-educativa che si confronti con le caratteristiche e le richieste proprie del soggetto in età evolutiva, e fornisca una vasta gamma di indicazioni rivolte alla sollecitazione e alla realizzazione delle specifiche sue potenzialità.

TITOLO III

L'articolo 14, che istituisce l'Osservatorio nazionale permanente per i minori, individua in esso un luogo fondamentale per l'elaborazione della cultura minorile.

Oltre all'attività di raccolta di testi legislativi e di materiali di studio nonchè di documentazione sullo stato dei servizi, all'Osservatorio sono assegnati un importante compito consultivo in ordine ai progetti di legge statali e regionali ed una significativa iniziativa nel campo della formazione.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

PRINCIPI E DIRITTI FONDAMENTALI

Art. 1.

(Principi fondamentali)

1. Tutti hanno il dovere di adoperarsi, nell'ambito delle rispettive responsabilità, per garantire ad ogni minore il riconoscimento e il godimento effettivo dei suoi diritti, individuali e sociali in attuazione dei principi costituzionali.

2. Nel rispetto della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva nello Stato ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, è compito fondamentale dello Stato garantire al minore il pieno godimento e l'effettiva tutela dei suoi diritti. A tal fine, il Governo approva annualmente il piano predisposto dall'Osservatorio di cui all'articolo 14 per la prevenzione sociale del disagio minorile e per il sostegno e il recupero del minore in difficoltà, in funzione d'indirizzo dell'attività amministrativa dei servizi dipendenti dallo Stato nonché della corrispondente pianificazione regionale.

3. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali in materia dei diritti dei minori, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione. Esse costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale, e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 2.

(Diritti del minore)

1. Al minore deve essere assicurato, in quanto compatibile con la minore età, il

godimento effettivo dei diritti e delle libertà costituzionali senza alcuna discriminazione o limitazione derivante da caratteristiche razziali, sociali, religiose, morali o derivante da *handicap*, relative al minore medesimo o ai suoi genitori.

2. Al minore spetta una protezione particolare rispetto a quella garantita all'adulto. Essa deve ispirare l'attività amministrativa e l'attività giudiziaria, e deve garantirgli una specifica e costante considerazione nell'ambito della comunità familiare, scolastica, territoriale e sociale. Tale protezione deve consistere nel favorire il processo di educazione, di crescita e di socializzazione del minore, in un clima di comprensione, di valorizzazione e di sostegno, così che egli possa realizzare le sue capacità e le sue aspirazioni secondo principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà.

3. In conformità ai principi enunciati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, è dovere dello Stato e della comunità intera assicurare ai minori un futuro sereno e di pace.

Art. 3.

(Minori e famiglia)

1. Ciascun minore ha diritto ad avere una famiglia la quale, in una situazione di sicurezza affettiva, favorisca lo sviluppo di una immagine positiva di sé e dei propri rapporti sociali ed una formazione etica che gli consenta di inserirsi attivamente nella società. A tal fine sono assicurati alla famiglia gli interventi di sostegno e di aiuto necessari per far fronte ai suoi compiti. Se la famiglia non è comunque in grado di soddisfare questo diritto e se la sua inidoneità risulta irreversibile, il minore ha diritto ad essere inserito in una nuova famiglia.

2. È dovere, in primo luogo, di entrambi i genitori - e, nell'ambito della solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, di ognuno di essi - mantenere, istruire, orientare e proteggere con continuità il minore, nell'ambito di una relazione affettivo-educativa che riconosca la persona e la

condizione del minore in conformità ai principi di cui all'articolo 2. I genitori hanno in particolare il dovere di adoperarsi affinché il rispetto di tali principi sia assicurato anche da parte delle persone e delle istituzioni che si occupano del minore per ragioni di studio o di salute ed hanno il dovere di rivolgersi alle strutture predisposte per gli interventi in favore del minore, quando essi risultino necessari o utili. In funzione di tali doveri, entrambi i genitori, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento alla famiglia, hanno il diritto di scegliere i criteri e le modalità del percorso educativo relativo alla prole.

3. Gli interventi giudiziari o amministrativi di controllo sulla relazione genitori-figli sono legittimi solo quando, nell'espletamento dei doveri e nell'esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 2, i genitori violano i diritti riconosciuti al minore dall'articolo 2, o quando la relazione instaurata risulta comunque pregiudizievole per il figlio.

Art. 4.

(Minori ed ordinamento statale)

1. L'attività normativa, programmatica e operativa dello Stato e degli enti territoriali deve essere improntata ad una strategia globale di promozione dei diritti del minore e, al fine della loro realizzazione, di promozione dei diritti e delle condizioni di vita della famiglia, con particolare attenzione alle fasce economiche e sociali più deboli. A tale strategia globale devono essere finalizzati gli interventi di politica sociale, fiscale, abitativa e urbanistica.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali devono intraprendere azioni e iniziative volte a sviluppare la coscienza nella comunità sociale dei bisogni fondamentali dei soggetti minori, stimolando l'apporto di tutte le risorse della comunità civile. Nell'organizzazione delle città, dei quartieri e in genere dei contesti abitativi, i ritmi e gli spazi devono tenere conto delle esigenze vitali e di socialità dei bambini e degli adolescenti.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Nell'ambito delle risorse di competenza lo Stato, le regioni e gli enti locali formulano distinte e specifiche previsioni relative ai soggetti in età evolutiva e alla famiglia, orientate ai seguenti obiettivi prioritari:

a) educazione alla procreazione responsabile, prevedendo in particolare sostegni economici, medici e psicologici per le ragazze madri;

b) sostegno alle famiglie, anche nel momento della loro formazione;

c) permanenza del minore nel nucleo di origine, con aiuti alle famiglie in difficoltà attraverso interventi di tipo economico, psicologico e sociale;

d) promozione di forme di accoglienza di tipo familiare, anche con la predisposizione di adeguate strutture e promozione della solidarietà nella società civile.

Art. 5.

(Minori e giustizia)

1. Il minore ha diritto alla piena tutela giurisdizionale dei suoi diritti personali e patrimoniali. Tale tutela è garantita da un giudice specializzato in tempi celeri e con modalità unicamente finalizzate all'interesse del minore. Tale interesse consiste in una relazione parentale affettivo-educativa adeguata allo sviluppo della personalità del minore, tutelata in via privilegiata dall'ordinamento giuridico, quale valore sopraindividuale. La conferma, la modifica o la interruzione della relazione parentale vanno valutate alla luce dell'esclusivo interesse del minore; e i diritti dei genitori e degli altri interessati vanno riconosciuti nella misura in cui contribuiscono al soddisfacimento di tale interesse.

2. Il giudice deve tenere conto delle esigenze del minore: a questo fine l'autorità giudiziaria attiva adeguate modalità di percezione ed identificazione dei suoi bisogni, delle sue necessità e delle sue aspirazioni.

3. I genitori e gli altri interessati hanno diritto di essere sentiti dal giudice e possono essere assistiti da un difensore, che ha facoltà di esaminare gli atti della procedura

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e di proporre deduzioni e istanze prima di qualsiasi provvedimento decisorio.

4. Le norme procedurali vigenti, che non contengono esplicite disposizioni difformi dai principi affermati nei commi 1, 2 e 3, vanno interpretate ed applicate in conformità ad essi.

5. I servizi degli enti locali possono essere incaricati di acquisire informazioni e di effettuare interventi in ordine al minore e alla sua famiglia da parte dell'autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi su diritti non esclusivamente patrimoniali del minore.

6. Nelle procedure giudiziarie in cui possa esistere un conflitto, anche potenziale, di interessi tra il minore ed uno o entrambi genitori, deve essere nominato un curatore speciale per il minore.

7. Nelle procedure penali a carico di minorenni deve essere sempre perseguito anche l'interesse per il suo recupero sociale. A tal fine, i servizi sociali territoriali esplicano ogni utile attività, compresa l'assistenza agli atti del procedimento.

8. In ogni procedimento civile o penale, nel quale una persona di età minore assume la qualità di testimone o di parte lesa, specifiche cautele debbono essere adoperate al fine di evitarle disagi e conflitti, ivi compresa l'audizione in luoghi adeguati, con strumenti audiovisivi a distanza e con l'intervento di persone esperte o ad essa legate da validi rapporti affettivi.

Art. 6.

(Minori di cittadinanza straniera o privi di identità e di status familiare certo)

1. I diritti garantiti dalla presente legge si applicano ad ogni minore presente sul territorio dello Stato, a prescindere dalla sua nazionalità, nell'ambito delle convenzioni internazionali e delle norme di diritto internazionale privato.

2. Ogni minore ha diritto a preservare la sua identità, ivi compresi il nome, la nazionalità, la religione e le relazioni familiari. È compito dello Stato svolgere sollecitamente le attività occorrenti per l'identifi-

cazione e per il ricongiungimento familiare.

3. Spetta alle autorità competenti ed alla comunità nel suo insieme operare concretamente per l'integrazione sociale del minore straniero che vive in Italia, indipendentemente dallo stato giuridico dei suoi genitori, nel rispetto della sua identità culturale.

4. I servizi socio-assistenziali e le agenzie educative devono promuovere e assicurare il libero e paritario accesso del minore straniero alle strutture delegate alla istruzione e alla cura fisica e psichica dei soggetti minorenni, anche mediante interventi di sostegno destinati al medesimo e alla sua famiglia.

TITOLO II

AMBITI SPECIFICI DI TUTELA

CAPO I

DIRITTO ALLA SALUTE

Art. 7.

(Diritto alla salute e criteri principali per la sua realizzazione)

1. Il minore ha diritto alla salute intesa come promozione del suo benessere fisico, psichico e relazionale.

2. Nell'ambito delle risorse assegnate al Fondo sanitario nazionale, lo Stato e le regioni inseriscono nei rispettivi piani sanitari specifiche previsioni relative alla tutela della salute dei minori, ispirate ai seguenti criteri:

a) i servizi e gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, anche diversificati per fasce di età e per bisogni, garantiscono su tutto il territorio nazionale livelli omogenei ed adeguati;

b) gli interventi rivolti a tutelare il diritto di cui al comma 1 devono essere integrati con gli interventi di prevenzione

in favore del disagio fisico, psichico o sociale;

c) nell'assistenza e nella cura dei minori è impiegato personale specializzato che, nell'ambito delle rispettive qualifiche professionali e funzionali, abbia conseguito una adeguata preparazione anche sotto il profilo psicopedagogico; a tal fine i piani di studio universitario prevederanno appositi corsi;

d) sono istituiti appropriati corsi di formazione per fare acquisire al personale la specializzazione e le competenze di cui alla lettera c);

e) è previsto uno specifico collegamento con la scuola e gli altri luoghi di socializzazione dei minori al fine di fornire consulenza agli operatori e di individuare prontamente ogni situazione di disagio o di rischio.

3. Il Ministero della sanità cura la raccolta dei dati relativi allo stato di attuazione della programmazione di cui al comma 2 e la loro trasmissione all'Osservatorio nazionale permanente per i minori. Il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze e in collegamento istituzionale con la Consulta per l'*handicap*, vigilano sull'attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione dell'*handicap*, con particolare riferimento agli interventi relativi a situazioni di rischio connesse alla gravidanza, al parto e all'età minorile.

Art. 8.

(Servizi socio-sanitari obbligatori)

1. Le regioni, nell'ambito dei rispettivi piani e delle rispettive risorse, istituiscono i seguenti servizi essenziali:

a) appositi reparti ospedalieri, idoneamente strutturati e arredati, nei quali siano assicurati al bambino ricoverato la presenza dei genitori e adeguati spazi di istruzione, di apprendimento e di gioco, sotto la sorveglianza e la guida di insegnanti e di personale qualificato in conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera c);

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) servizio di assistenza medica primaria e di base, secondo modalità che assicurino nell'intero arco della giornata la disponibilità di un medico pediatra;

c) servizi di assistenza medico-psicopedagogica, di cui facciano parte neuropsichiatri infantili, psicologi e assistenti sociali, diretti a valutare e a trattare il disagio psichico del minore e della sua famiglia, nelle sue diverse manifestazioni cliniche e sociali.

2. Ogni minore che sia trovato in stato anche momentaneo di abbandono deve essere comunque segnalato ai servizi sociali, i quali provvedono a quanto necessario in via d'urgenza e a darne comunicazione immediata all'Autorità giudiziaria competente per gli ulteriori provvedimenti del caso.

3. Le regioni e gli enti locali hanno l'obbligo di predisporre strutture e personale in modo che in qualsiasi momento, anche in orario notturno, il minore che si trovi nelle condizioni di cui al comma 2, riceva protezione e assistenza adeguate.

CAPO II

DIRITTO ALLA FORMAZIONE CULTURALE
E PROFESSIONALE

SEZIONE I

DIRITTO ALLA FORMAZIONE CULTURALE

Art. 9.

(Diritto all'istruzione)

1. Il minore ha diritto ad una istruzione e ad una formazione umana e professionale che, superando gli svantaggi sociali e culturali, gli consentano di sviluppare la sua personalità e di inserirsi nella società con responsabilità e competenza.

2. È dovere degli operatori dell'educazione istruire il minore nell'ambito di una

relazione che salvaguardi il rispetto della sua persona e la sua condizione di alunno.

3. Le diverse discipline e i relativi programmi vanno finalizzati allo stimolo delle capacità personali, evitando la mera comunicazione di contenuti nozionistici. Essi non devono offrire occasione a forma alcuna di discriminazione, ma costituire ambiti in cui l'alunno possa manifestare le proprie opinioni personali e confrontarle con quelle altrui; esprimere la propria creatività e realizzare le esperienze che ne attivino l'intelligenza e ne impegnino la coscienza; così che ad ogni minore, nelle varie fasi della sua evoluzione, sia consentito di realizzare il massimo di sé nel rapporto con gli altri.

Art. 10.

(Doveri delle istituzioni scolastiche)

1. Per realizzare le finalità di cui all'articolo 9, le Amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle rispettive competenze:

a) assicurano che le strutture scolastiche che ospitano il minore abbiano caratteristiche e spazi adeguati alle esigenze del medesimo;

b) incentivano la produzione di letteratura per l'infanzia e l'adolescenza, dotando ogni scuola di una biblioteca liberamente accessibile per il minore, sotto la guida di personale specializzato;

c) attivano, in collegamento con musei, teatri, conservatori e altre agenzie culturali locali, iniziative volte ad introdurre il minore, secondo modalità adeguate alle varie età, nel mondo dell'arte, della musica, della storia locale e di tutto ciò che, promuovendo esperienze e percorsi ragionati all'esterno della scuola, apra questa all'accesso di vari aspetti della vita culturale;

d) instaurano, tenendo conto delle competenze degli organi collegiali, significativi rapporti con le famiglie degli alunni, anche al di là delle problematiche relative

al rendimento scolastico, per realizzare una integrazione della vita del minore tra l'ambiente scolastico e quello familiare;

e) assicurano la frequenza della scuola dell'obbligo e, per i capaci e meritevoli sprovvisti di mezzi, l'ulteriore proseguimento degli studi;

f) identificano quantitativamente e qualitativamente i fenomeni di abbandono scolastico, al fine di realizzare azioni di prevenzione e di recupero;

g) instaurano rapporti di informazione per consentire al minore e alla sua famiglia scelte consapevoli che siano coerenti con le sue capacità personali e adeguate alle possibilità di studio e di lavoro.

SEZIONE II

DIRITTO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 11.

(Formazione professionale)

1. Il minore ha diritto alla formazione professionale. Essa deve rispettare i criteri educativi di cui all'articolo 9.

2. Le strutture locali competenti, di intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, garantiscono la corretta informazione circa le opportunità lavorative e l'andamento dell'occupazione.

3. Durante lo svolgimento dei corsi di formazione professionale deve essere assicurato un congruo numero di ore di esperienza in situazioni lavorative, anche tramite accordi con imprese locali.

4. Le autorità scolastiche e i centri di formazione professionale stipulano accordi per realizzare progetti mirati alla rimotivazione e al reinserimento scolastico.

5. È favorita la stipula di accordi collettivi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i datori di lavoro, che prevedano un primo inserimento mirato nel mondo del lavoro.

CAPO III

DIRITTO ALL'EDUCAZIONE FISICA

Art. 12.

(Formazione sociale e psicofisica)

1. Il minore ha diritto alla propria educazione fisica, che riveste particolare valore al fine della sua formazione, sia sociale che psicofisica. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, previi gli opportuni accordi con le istituzioni scolastiche, le federazioni sportive, le organizzazioni di promozione sportiva e di volontariato sociale ed i servizi socio-sanitari, assicurano che la pratica sportiva costituisca un servizio per tutti i minori, e soprattutto per coloro i quali ne abbiano maggiore necessità.

2. Gli enti competenti devono realizzare campi sportivi, palestre, piscine e altre strutture, destinate specificamente ai minori, ovvero agevolare l'utilizzazione da parte dei minori degli impianti già esistenti, privilegiando attività non finalizzate all'agonismo sportivo.

3. Al fine di garantire l'utilità e la diffusione dell'attività sportiva, dovrà essere assicurata la salubrità degli impianti e delle pratiche attraverso accordi tra i servizi socio-sanitari e i servizi di medicina sportiva e di base, e dovrà prevenirsi l'accesso dei minori a quelle attività che, in considerazione delle peculiari caratteristiche del soggetto, comportino rischi per la sua salute e il suo sviluppo.

CAPO IV

MEZZI DI COMUNICAZIONE E ATTIVITÀ
PUBBLICITARIA E RISPETTO DELLA
PERSONALITÀ DEL MINORE

Art. 13.

(Diritti del minore e mezzi di comunicazione)

1. I mezzi di comunicazione e di informazione hanno in primo luogo il dovere di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispettare rigorosamente la riservatezza del minore, tenuto conto della particolare vulnerabilità della sua personalità e del valore sopra-individuale attribuito alla sua tutela dalla Costituzione. In conformità all'articolo 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, ogni tipo di informazione che riguardi il minore deve rispettare modalità che non siano lesive del suo onore e della sua reputazione.

2. In conformità all'articolo 17 della citata Convenzione sui diritti del fanciullo, i mezzi di comunicazione di massa hanno inoltre il dovere di promuovere il benessere sociale, spirituale e morale del minore nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine essi devono rispettare la soggettività ed i diritti dei minori, esprimendo la cultura propria dell'infanzia e dell'adolescenza, come persone autonome, con esigenze e interessi specifici. Le rappresentazioni e le informazioni non devono mai consentire la strumentalizzazione del minore rispetto agli interessi e agli investimenti emotivi degli adulti.

3. Nel campo della produzione editoriale e audiovisiva, vanno realizzati e incentivati pubblicazioni e programmi che promuovano il senso di appartenenza del minore attraverso i valori etici e culturali alla comunità e all'ambiente in cui vive, nella prospettiva di solidarietà che lega i vari popoli e i diversi Paesi, sollecitando spirito critico, consapevolezza di sé e fratellanza con gli altri. Nell'ambito della programmazione televisiva, vanno trasmessi, soprattutto nelle fasce di maggior ascolto da parte dei soggetti in età evolutiva, programmi:

a) che si ispirino ai principi generali sopra richiamati; che tengano conto della sensibilità e dei problemi dei minori ai quali i mezzi di comunicazione di massa devono riferirsi nella continuità di un'esperienza di crescita non caratterizzata dal sensazionale;

b) che consentano un confronto autentico con la realtà, ma evitino rappresentazioni morbose, violente, compiaciute e strumentali;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) che presentino modelli di identificazione chiaramente definiti atti, al tempo stesso, ad evitare generalizzazioni e pregiudizi.

4. I messaggi pubblicitari devono rispettare i principi di cui al comma 1, in collegamento con le disposizioni dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223. I messaggi pubblicitari devono essere accompagnati da accorgimenti che li facciano agevolmente riconoscere come tali, in conformità alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989.

5. Gli organi competenti in materia e gli Ordini professionali interessati devono rispettare e far rispettare con particolare rigore i diritti dei minori nel campo della rappresentazione, dell'informazione e della pubblicità. Il Garante dell'editoria e della radiodiffusione informa l'Osservatorio di cui all'articolo 14 circa i provvedimenti adottati e le iniziative assunte nell'ambito delle proprie competenze.

TITOLO III

OSSERVATORIO NAZIONALE
PERMANENTE PER I MINORI

Art. 14.

(Istituzione e compiti)

1. Al fine di coadiuvare il Ministro nell'esercizio dei suoi compiti di coordinamento, è istituito, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale permanente per i minori.

2. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) raccogliere le leggi statali e regionali e i principali atti normativi, le convenzioni internazionali e le direttive della Comunità europea in materia d'infanzia e di adolescenza;

b) raccogliere le leggi vigenti e i principali atti normativi in tale materia negli altri Paesi;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) raccogliere i progetti di legge statali e regionali che riguardano i minori e formulare per il Ministro competente pareri sui progetti stessi;

d) attivare e tenere aggiornata una mappa dei servizi e delle strutture pubbliche e private riconosciute, che si occupano dei minori e della famiglia e corrispondere con le istituzioni internazionali, comunitarie ed estere che operano nello stesso settore;

e) raccogliere le segnalazioni relative alle presenze ed alla situazione dei minori stranieri in affido in Italia, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 6;

f) acquisire dalle regioni, dagli enti locali e dagli istituti che a qualsiasi titolo ospitano minori notizie sulla loro situazione;

g) attivare e mantenere la collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica al fine di attuare la presente legge;

h) promuovere occasioni di studio, di confronto e di formazione sui problemi del mondo minorile;

i) predisporre annualmente il piano di cui all'articolo 1;

l) predisporre, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, accordi di programma e progetti mirati a singoli interventi sul territorio, in collaborazione con le altre Amministrazioni dello Stato, le università, le regioni, gli enti locali, le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni di volontariato e le cooperative operanti nel settore;

m) analizzare l'evoluzione delle problematiche relative alla condizione minorile e formulare proposte di adeguamento legislativo e linee di indirizzo per l'attività di Governo e delle amministrazioni locali.

3. L'Osservatorio nazionale permanente per i minori è composto da nove membri esperti in tematiche minorili, nominati con decreto del Ministro per gli affari sociali, integrato da un rappresentante del Ministero dell'interno, uno del Ministero di grazia e giustizia, uno del Ministero della pubblica istruzione, uno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero della sanità, e da tre rappresentanti nomi-

nati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da persona di volta in volta dal Ministro stesso delegata.

4. Il Ministro per gli affari sociali, con proprio decreto, stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

5. All'onere finanziario necessario per lo svolgimento dell'attività dell'Osservatorio, valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dal 1994, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, sul capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

